



## **Settore Edilizia Privata**

### **DETERMINAZIONE**

Registro di servizio 3 del 13/07/2017

Registro Generale 239 del 13/07/2017

**OGGETTO:**

**Variante Strutturale n. 3 al PRGC - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS -  
Esclusione**

**OGGETTO: Variante Strutturale n. 3 al PRGC - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS - Esclusione**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

**PREMESSO**

- che con deliberazione C.C. n. 2 del 20.02.2017, è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3 composta da:

relazione illustrativa

norme tecniche di attuazione

schede normative aree industriali e artigianali

tavola 1 \ planimetria sintetica del Piano con P.R.G.C. dei Comuni contermini – scala 1:25.000

tavola 2 \ planimetria di progetto intero territorio comunale - scala 1:5.000

tavola 3 est \ planimetria di progetto sviluppi del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale – scala 1:2.000

tavola 3 ovest \ planimetria di progetto sviluppi del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale – scala 1:2.000

scheda dei dati urbani

relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS

verifica di compatibilità acustica

relazione sul quadro del dissesto e certificazione ex art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i.

- che la suddetta deliberazione con allegati è stata pubblicata sul sito comunale dal 23.02.2017 al 24.03.2017 al fine di prendere visione dei contenuti della variante e che nei successivi 15 giorni è stato possibile presentare osservazioni in merito;
- si dà atto che nel periodo su indicato è pervenuta n. 1 osservazione da parte di BORI Danilo, relativamente alla richiesta di modifica alla normativa di una cellula del centro storico non soggetta a vincolo ambientale. La stessa verrà valutata dall'ufficio.
- che con nota del 10.03.2017 protocollo n. 2111 è stata convocata la prima conferenza di pianificazione per il giorno 19.03.2017;
- che con nota del 05.05.2017 protocollo n. 3821 è stata convocata la seconda conferenza di pianificazione per il giorno 14.06.2017;

che sono stati invitati a partecipare alla conferenza, per quanto di propria competenza:

- Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
- Regione Piemonte -Direzione A 16000 Ambiente, governo e tutela del territorio
- Regione Piemonte -Direzione A 16006A Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest
- Regione Piemonte -Direzione A 18000 Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste, Protezione Civile, trasporti e Logistiche
- Regione Piemonte -Direzione Regionale A1813A Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino
- Regione Piemonte - Direzione Regionale A16000 Direzione A1605A Valutazione Ambientale e procedure integrate Organo tecnico Regionale per la VAS
- Sindaco della Città Metropolitana di Torino
- Città Metropolitana di Torino - Area territorio, Trasporti e Protezione Civile Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

- Città Metropolitana di Torino Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
  - A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino
  - AASL TO3 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igienico e Sanità Pubblica
  - S.M.A. Torino S.p.a.
  - A.T.O.3 Autorità d'Ambito Torinese
- Visto il contributo dell'Organo Tecnico Regionale di VAS, prot. n. 11113 del 10.05.2017 pervenuto al protocollo comunale in data 14.06.2017 n. 5040, nel quale si afferma che non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attività della fase di valutazione della procedura VAS, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell'ambito della fase di consultazione, condotta dall'autorità competente comunale e si formulano delle osservazioni qui di seguito richiamate:

#### **Considerazioni di carattere metodologico**

Dal punto di vista metodologico si rileva che sia la Relazione Illustrativa, sia la Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità a VAS analizzano le pressioni derivanti dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante proposta, operando un raffronto con la situazione dello "stato di diritto" (previsioni inserite nel Piano vigente); non viene, invece, effettuata un'analisi delle ricadute ambientali nei confronti dello "stato di fatto", ovvero nei confronti della situazione in cui si trovano le aree allo stato attuale.

Sebbene le previsioni proposte con la Variante Strutturale n. 3 agiscano in un comparto produttivo consolidato da alcuni decenni, alcune previsioni vigenti (ZI4, ZI3, ZRU, SS1 e SS2) non sono ancora state attuate o lo sono solo parzialmente (ZA2, ZI1e ZI2); in queste aree il suolo è ancora permeabile e in alcuni casi le aree sono densamente vegetate.

Si evidenzia che la Variante proposta non genera consumo di suolo se l'analisi è effettuata nei confronti dello "stato di diritto", ma comporta invece il consumo e l'impermeabilizzazione di superfici che allo "stato di fatto" sono libere e vegetate.

Si ritiene che una corretta analisi delle ricadute ambientali generate dalla Variante proposta, il cui scopo è quello di individuare misure di mitigazione e di compensazione ambientale idonee a limitare e bilanciare gli impatti negativi prodotti, non possa non prendere in considerazione lo stato di fatto.

Se la Variante proposta genera un miglioramento ambientale rispetto allo stato di diritto, non altrettanto può essere affermato nei confronti dello stato di fatto, come peraltro si evince dalle tavole che compongono l'allegato B (Valutazione eco sistemica delle aree interessate dalla Variante Strutturale 3) della Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità a VAS.

#### **Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico**

Si riportano, di seguito, alcune osservazioni rispetto ai potenziali effetti ambientali connessi all'attuazione della Variante e alle misure di mitigazione e compensazione ambientale attuabili.

##### Territorio e Paesaggio

Il territorio comunale è localizzato nell'ambito di integrazione territoriale n. 9 "Torino" del PTR, nell'ambito di paesaggio n. 36 "Torinese" del PPR.

Si evidenzia che la l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r.17/2013, precisa all'art. 8, comma 4, che le direttive contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei progetti territoriali operativi "esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale", rafforzando, con una norma di legge, la valenza della "direttiva" definita all'art. 3 delle NdA del PTR.

L'intera normativa del Piano territoriale regionale deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla pianificazione locale.

Per il territorio di Bruino le norme tecniche di attuazione del PTR sono volte alla valorizzazione del territorio e prevedono:

- la promozione della qualità architettonica e urbanistica dei nuovi interventi insediativi;
- la riqualificazione ambientale e riassetto della frangia di transizione urbano-rurale

(Progetto Corona Verde);

- riduzione dell'inquinamento atmosferico, messa in sicurezza idraulica delle fasce fluviali, bonifica dei siti inquinati e recupero delle aree dismesse.

Si ricorda che le prescrizioni definite dal nuovo PPR, adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Per l'ambito Territoriale 36 gli Indirizzi di definizione normativa e gli Orientamenti strategici comprendono, tra gli altri, il "ridisegno dei fronti edificati, con mitigazione degli impatti, degli effetti barriera e delle alterazioni dei paesaggi d'ingresso e lungo strada" e la "riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani con il completamento della rete dei parchi periurbani e dell'accessibilità ciclopedonale dell'intero territorio e la connessione tra parte intera ed esterna del paesaggio metropolitano".

Al fine di concorrere alla complessiva riqualificazione della Zona Industriale si ritiene opportuno che l'Amministrazione comunale predisponga uno strumento che orienti e coordini gli interventi, con la finalità di pervenire ad un disegno urbanistico ed edilizio coordinato, tenendo conto anche delle indicazioni del Masterplan sud del Progetto Corona Verde. A tal proposito si ricorda che nell'ambito del Masterplan di Corona Verde è stato preparato un dossier che raccoglie esperienze progettuali, programmi e buone pratiche gestionali sui temi strategici del progetto, pubblicato sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

"<http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/documentazione.htm>".

[Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica](http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/sostenibilita.htm)

Dall'esame del documento Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015" (scaricabile alla pagina del sito web della Regione Piemonte:

"<http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/sostenibilita.htm>"), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune, si evidenzia che il 51,53% della superficie territoriale comunale è occupato da superfici urbanizzate e da infrastrutture.

Nel Comune di Bruino il consumo di suolo, determinato dalla presenza di superfici urbanizzate (CSU), pari al 50,47%, è estremamente elevato, soprattutto se lo si confronta con il dato medio di CSU a livello provinciale (7,82%) e con quello regionale (5,80%); unicamente la porzione occidentale del territorio comunale è ancora utilizzata ai fini agricoli.

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1: 50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina: "[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/index.htm)", emerge che il territorio del Comune di Bruino è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano prevalentemente in terza classe di capacità d'uso dei suoli, con limitate superfici di quarta e di settima (fasce spondali del torrente Sangone) classe.

Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, nel territorio comunale di Bruino sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla l.r. 21/1999 gestite dal Consorzio Irriguo Val Sangone.

In linea generale si osserva che la Relazione di Verifica non presenta un quadro esplicativo che, partendo dagli obiettivi, indichi le azioni, facendo riferimento alle Norme di attuazione che ne permettono il perseguimento, e definisca i target e gli effetti della Variante proposta.

Esaminando nello specifico gli obiettivi che presentano una connotazione ambientale, descritti ai punti 2, 3, 6 e 8, si ritiene che, in considerazione delle azioni di Piano previste, gli obiettivi 3 "Rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale (R.E.L.)" e 6 "Creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza" siano difficilmente perseguibili dalla Variante.

Per gli obiettivi 2 "Miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente" ed 8 "Introduzione di flessibilità afferente l'incremento volumetrico volta all'ottenimento della qualificazione ambientale ed energetica del comparto industriale"

si ritiene sia necessario introdurre modifiche/integrazioni alle Norme di Attuazione per assicurarne il perseguimento.

Il raggiungimento dell'obiettivo 3 "Rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale" è affidato alla realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile, lungo le vie Marconi, Volvera, Cruto, Volta, nel comparto industriale, che dovrebbero essere collegati alla pista ciclabile esistente tramite la realizzazione di due nuovi collegamenti, il primo lungo Via Giaveno, in direzione del comune di Rivalta ed il secondo da via Marconi a via Tiepolo.

Si ritiene che la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile all'interno del comparto industriale si configuri come intervento di potenziamento della rete fruitiva e di miglioramento della vivibilità dell'area produttiva e non possa essere considerato come intervento di rafforzamento e implementazione della rete ecologica, in quanto la loro valenza di connessione ecologica, considerate le loro caratteristiche ed il contesto in cui sono realizzati, è minimale.

Diverso è il caso di piste ciclabili, correttamente progettate, realizzate in zone agricole e naturali, affiancate da siepi e filari, in quanto in questo caso la vegetazione arborea ed arbustiva può svolgere, almeno in parte, la funzione di corridoio ecologico ed essere considerata un elemento costitutivo di una rete ecologica a livello locale.

Anche la realizzazione di aree a verde nel contesto industriale è da ritenersi più un miglioramento ambientale dello spazio urbanizzato, che non un'implementazione della Rete Ecologica Locale. In considerazione delle loro caratteristiche, tali aree non possono essere elementi costitutivi della R.E.L., in quanto sono completamente intercluse dall'edificato e "disturbate" dall'impermeabilizzazione al contorno, hanno piccola dimensione, non hanno funzione univoca, essendo aree a servizi dedicate a "verde e parcheggi e attrezzatura sportiva".

Per quanto riguarda la loro funzionalità, si evidenzia inoltre che, relativamente ai parcheggi pubblici, l'articolo 14 ter.2.3. delle Norme Tecniche di Attuazione indica che nella scelta delle specie arboree da utilizzare sono da privilegiare gli alberi che non producono frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli; in questo modo la possibilità che tali aree verdi costituiscano delle stepping stones è sensibilmente limitata.

Non possono essere ritenuti elementi della rete ecologica locale neanche i filari alberati lungo le strade all'interno dell'area industriale, poiché tali elementi saranno realizzati nelle aree in variante, mentre nelle rimanenti aree del comparto potrebbero essere realizzati solo in particolari condizioni, non è assicurata una continuità in tutto il comparto; anche in questo caso, la loro funzione è di miglioramento dello spazio urbano.

Il consumo di suolo libero e la sua impermeabilizzazione, anche se avvengono in aree di frangia urbana, comportano un impatto significativo che deve essere compensato, in quanto il suolo è una risorsa non rinnovabile, il cui stock deve rimanere costante per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (Our common future, Rapporto Brundtland, WCED,1987).

La risorsa ambientale "suolo" è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana. Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione, ma anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata.

ISPRA individua, come area disturbata, un'area *buffer* di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015).

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi ecosistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree "disturbate" i servizi saranno persi in funzione del degrado della risorsa. Gli

interventi di realizzazione di aree verdi su aree che attualmente non sono compromesse o la cessione di aree per realizzare opere a corredo della viabilità non costituiscono una rigenerazione della risorsa.

A rigore infatti sono ritenuti interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, in modo che vi sia un bilanciamento tra aree impattate e aree recuperate, ad esempio con il recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree di cui si prevede l'impermeabilizzazione.

Come indicato nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnica di Verifica di assoggettabilità a VAS, la Variante proposta introduce quali misure di mitigazione ambientale la previsione di nuovi tratti di piste ciclo-pedonali, l'ampliamento delle aree a destinazione a servizi, l'aumento della dotazione del verde permeabile, l'implementazione dei filari alberati, la riduzione delle volumetrie (superficie coperta da 32.519 mq a 26.850 mq) e la densificazione di aree già edificate utilizzando le volumetrie risparmiate.

Si ritiene che l'aumento di "dotazione del verde" previsto dalla Variante proposta sia stato correttamente denominato come intervento di mitigazione ambientale e non di compensazione: rispetto allo stato di fatto, in cui le aree in Variante sono permeabili, le previsioni comportano una perdita di permeabilità, che deve essere compensata, e la realizzazione di un'area a verde su parte delle aree destinate all'urbanizzazione mitiga parte degli impatti generati, ma non compensa la perdita della risorsa suolo.

Bilanciare la perdita di suolo, riservando una parte dell'area interessata dall'intervento ad area a Servizi dedicata a Verde, può essere ritenuta una misura mitigativa perché, anche se si migliorano le condizioni ambientali di tale area, una parte che attualmente è permeabile sarà impermeabilizzata.

Osservazioni sulle singole previsioni urbanistiche e sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

#### **Area ZI3:**

Relativamente a tale area non sono state chiarite quali siano le ulteriori misure mitigative e quale sia la loro efficacia.

#### **Aree per servizi:**

I documenti di Piano definiscono che la Variante proposta genera un aumento delle aree a destinazione servizi afferenti il produttivo/terziario-commerciale poste nell'ambito Territoriale 5 (zona industriale), con un aumento dello standard per il produttivo/terziario pari a 16.354 mq. Di queste aree è prevista la cessione al Comune.

Per queste aree, le "Schede normative aree industriali e artigianali", che costituiscono allegato alle NTA, prevedono in maniera generale la realizzazione di parcheggi, attrezzature sportive all'aperto, impianti coperti anche con strutture di carattere temporaneo. Nell'area S6 è prevista la realizzazione di un'area ecologica.

L'art. 14.12 delle NTA non fornisce maggiori informazioni circa la tipologia di servizi che saranno insediati in ogni singola area.

Al fine di poter valutare correttamente l'efficacia delle misure di mitigazione, si ritiene necessario che le funzioni attribuite a tali aree siano definite in modo specifico, in quanto per la valutazione della valenza ambientale delle aree a servizi, è importante sapere se si tratti di un'area a verde totalmente permeabile con alberi ed arbusti, di un prato o di un parcheggio alberato, permeabile, semipermeabile o impermeabilizzato.

#### **Area ZT2:**

La Variante proposta prevede la trasformazione dell'area a Servizi Speciali SS2, in cui il Piano vigente prevede essenzialmente una destinazione per funzioni a supporto delle attività produttive (circoli ricreativi, punti ristoro, servizi sociali, ecc.), in una Zona a destinazione prevalentemente Terziaria, ZT2.

L'area è posta ai margini della zona industriale e svolge una funzione di fascia tampone nei confronti delle aree residenziali e delle aree agricole adiacenti.

Allo stato di fatto l'area non è edificata, il suolo è permeabile ed è coperta da vegetazione arborea ed arbustiva.

In tale area la Variante prevede di creare una barriera di protezione della zona residenziale ed agricola con la piantumazione di alberi di alto fusto per una fascia minima di 10 m e per una superficie pari ad almeno il 20% della superficie territoriale.

La Variante comporta un aumento della superficie impermeabilizzata ed introduce nuove funzioni rispetto a quelle indicate nel Piano vigente: si potrebbero pertanto creare ulteriori criticità rispetto allo stato attuale, nonostante la creazione della barriera vegetata.

Si ritiene quindi che con la trasformazione dell'area SS2 in ZT2 l'obiettivo 6 "Creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza" che la Variante si pone sia difficilmente perseguibile e che sia invece opportuno puntare all'implementazione delle funzioni ecologiche ambientali attualmente svolte dall'area mantenendo la sua permeabilità, migliorando la qualità della vegetazione esistente e riducendo le fonti di impatto.

#### **Aree ZIC:**

La densificazione dell'edificato avverrà nelle aree ZIC, in cui, a fronte del rispetto di requisiti energetici ed ambientali, si potrà derogare al Rapporto di Copertura: non è chiaro quale sia l'effettivo impatto sulla componente suolo in termini di nuova superficie impermeabilizzata e pertanto non è dimostrato che la riduzione delle volumetrie operata dalla Variante permetta un'effettiva riduzione della superficie impermeabilizzata.

Occorre, inoltre, approfondire come la premialità porti ad un miglioramento delle condizioni ambientali del comparto industriale, individuando e caratterizzando le aree ZIC che potrebbero beneficiarne, verificando l'efficacia degli interventi di miglioramento della qualità urbana, nonché l'efficacia delle mitigazioni, come ad esempio quelle operate dai filari di alberi lungo le strade nei confronti dell'effetto isola di calore.

Con riferimento alle componenti ambientali in esame nel presente paragrafo, si propongono, pertanto, le seguenti integrazioni e modifiche agli elaborati di Piano, in modo da ridurre gli impatti attesi ed assicurare il perseguimento degli obiettivi ambientali.

– Le "Schede normative aree industriali e artigianali", che costituiscono allegato alle NTA, dovranno essere integrate specificando le funzioni che saranno svolte dalle singole aree a servizi che nella Variante proposta sono definite in modo generico come "a verde, a parcheggio o ad attrezzatura sportiva" e le superfici che saranno interessate da ogni specifica tipologia di servizi. Al fine di ridurre gli impatti attesi ed assicurare il perseguimento degli obiettivi ambientali fissati, dovrà essere privilegiata

la realizzazione di aree a verde e di superfici permeabili e semipermeabili.

– La Scheda relativa all'Area ZT2 dovrà essere rivista, modificando le trasformazioni proposte in modo da potenziare le funzioni di fascia tampone che l'area allo stato di fatto svolge nei confronti delle aree residenziali e delle aree agricole adiacenti, mantenendo la sua permeabilità, migliorando la qualità della vegetazione arborea arbustiva esistente e riducendo le fonti di impatto.

– Dovranno essere individuati ulteriori interventi di compensazione ambientale commisurati agli impatti residui conseguenti all'attuazione della Variante. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento della funzionalità della rete ecologica locale e provinciale e dei corridoi ecologici esistenti nell'ambito del territorio comunale, alla realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boscate esistenti, di messa a dimora di filari arborea-arbustivi, di mantenimento del paesaggio agrario, nonché di valorizzazione naturalistica delle aree di pregio naturalistico.

– Poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla Variante proposta sono localizzate in adiacenza ad un contesto agricolo irriguo, dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con il Consorzio Irriguo Val Sangone (c/o Municipio di Piossasco – Piazza Ten. Lorenzo Nicola 4 – 10045 Piossasco (TO) – tel. 011-9027216).

Relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) si evidenzia inoltre quanto segue:

– art. 15.6 "Contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata delle aree scoperte pavimentate": in tale articolo per i parcheggi si suggerisce l'impiego del bagolaro (*Celtis australis*), che in effetti è utilizzato con successo nelle alberature stradali e nei parchi cittadini per la sua resistenza all'inquinamento urbano, il suo accrescimento abbastanza rapido e la fitta ombra generata dalla chioma. Sono però da tenere presente i rischi per la pavimentazione stradale, dovuti al fatto che il suo robusto apparato radicale può svilupparsi anche in superficie, e la produzione di piccoli frutti appetiti dagli uccelli. In relazione a questo secondo aspetto, l'indicazione dell'art. 15.6 pare in contrasto con i contenuti dell'articolo 14 ter.2.3.

– Anche sulla base della considerazione sopra esposta, si richiede di integrare le N.T.A. (artt. 14 ter e 15) specificando che, prima della realizzazione delle opere a verde, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono. Al fine di consentire un corretto sviluppo dell'apparato radicale, dovranno essere previsti un adeguato spazio permeabile attorno alle piante ed un'adeguata lavorazione del terreno ove saranno messi a dimora alberi ed arbusti per evitare situazioni di compattamento del suolo.

– Art. 15.7 "Invarianza idraulica": per quanto riguarda i dispositivi di raccolta delle acque previsti in modo obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, si richiede di integrare tale indicazione prevedendo anche sistemi di riutilizzo delle acque raccolte per l'irrigazione delle aree verdi o per altri scopi, anche al fine di un risparmio idrico.

– Disposizioni per la gestione del verde (documento allegato alle N.T.A.): il riferimento alle "black list" delle specie esotiche invasive è da integrare, in quanto la D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 è stata aggiornata con la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016.

#### Presenza di elettrodotti

Negli elaborati progettuali relativi alla variante strutturale n. 3 al PRGC, il Comune di Bruino dichiara che "il Comune di Bruino è interessato dal progetto per la costruzione di un elettrodotto totalmente interrato facente parte della linea "Piemonte – Savoia" (HVDC – High Voltage Direct Current) fra Italia e Francia. (...). L'opera è stata autorizzata nel 2011 ed è in realizzazione dal 2013. La variante strutturale 3 recepisce il percorso in progetto, il quale si attesterà sul lato occidentale del Comune, prevalentemente lungo la Strada Provinciale 589, provenendo dal Comune di Sangano e immettendosi nel Comune di Piossasco (...)"

In particolare, all'art. 18 dell' allegato G "Stralcio Norme Tecniche di Attuazione" del documento "Proposta tecnica progetto preliminare", nel paragrafo "Elettrodotti" è specificato che "le aree ricadenti nelle fasce di rispetto dagli elettrodotti rientrano nel computo della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indicato dagli Enti competenti".

Al riguardo, si ritiene utile richiamare l'articolo 4, comma 1, lettera h) della L 36/2001 che stabilisce che all'interno delle fasce di rispetto per gli elettrodotti "(...) non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

#### Rischio industriale (RIR)

In merito alla tematica del rischio industriale, il Comune dovrà verificare che le modifiche apportate con la Variante in oggetto non contrastino con le prescrizioni presenti nello specifico articolo 20 ter delle Norme Tecniche di Attuazione.

#### Presenza di siti inquinati oggetto di bonifica

Nel Comune di Bruino, dall'anagrafe regionale dei siti contaminati, risulta la presenza di un sito inquinato, per il quale è in corso il procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006. In base ai risultati delle attività di caratterizzazione condotte, l'area è risultata contaminata e le procedure in essere prevedono interventi di bonifica proposti da un progetto di bonifica, per il cui esame il Comune ha convocato una conferenza dei servizi nell'anno in corso. Il sito dovrà essere bonificato sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto, per la cui approvazione è competente il Comune.

L'eventuale riutilizzo e riconversione di aree contaminate o potenzialmente tali deve essere valutato tenendo conto delle eventuali concentrazioni residue di inquinanti.

#### Gestione risorse idriche

Nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010, nel Comune di Bruino (TO) risultano presenti 3 pozzi ad uso idropotabile, gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione.

L'area di salvaguardia del pozzo ubicato in Via Rivoli (codice univoco TO-P-03512) risulta ridefinita con D.G.R. 136 - 19458 del 26 novembre 1992.

L'area di salvaguardia del pozzo denominato "Lora" (codice univoco TO-P-03510) risulta ridefinita con determinazione n. 517 del 2 dicembre 2013 ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

L'area di salvaguardia del terzo pozzo, denominato "P2-Sirtal" (codice univoco TOP- 03511) non è stata invece ridefinita ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, poiché dal Programma di cui sopra risultava da abbandonare entro 5 anni dall'approvazione dello stesso Programma.

Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia comporta per i Comuni, nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia, l'obbligo di:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

#### Classificazione acustica

Per quanto riguarda l'area ZT2, a pag.10 dell'Allegato Verifica di Compatibilità Acustica si evince che la classificazione acustica da Variante Strutturale n. 3 al PRGC riguarda anche l'area residenziale non oggetto di Variante; si chiede di specificare l'opportunità di tale scelta.

- Visto il parere della Città Metropolitana Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali prot. n. 70279/1b8 dell' 08.06.2017 pervenuto al prot. comunale al n. 5054 del 14.06.2017, nel quale si richiede l'approfondimento delle tematiche ambientali al fine di non assoggettare alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal Dlgs 152/2006 e smi., formulando le seguenti osservazioni:

#### **"Contenuti della relazione di verifica**

Relativamente alla documentazione presentata si ritiene che la relazione " Verifica tecnica di verifica di assoggettabilità alla VAS" (RT) non indica e valuta chiaramente gli effetti delle diverse azioni di variante sulle componenti ambientali; il documento non illustra e non contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico allegato I del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Nella relazione, in diverse parti, si evidenzia che la variante strutturale n. 3 produce un miglioramento delle condizioni di diritto, del regime giuridico (previsioni del vigente PRGC) dell'ambito produttivo, vedi a pag. 11 "...la Variante Strutturale n.3 per le aree ZI2,ZI3 e ZRU opera diminuendo i valori di criticità ecosistemica oggi presenti rispetto alle trasformazioni potenzialmente attuabili con il vigente regime pianificatorio...", ma tale condizione non soddisfa quanto richiesto dalla normativa della VAS, che chiede una valutazione tra lo stato dell'ambiente delle risorse naturali e le pressioni indotte dalle scelte di variante.

Manca l'analisi del contesto ambientale delle scelte, in particolare nei paragrafi in cui si descrivono gli interventi, da pag. 12 a pag. 23 della RT, vengono descritte le modifiche urbanistiche, i cambi di destinazione d'uso e i parametri urbanistici e non le valenze ambientali degli stessi, se presenti.

In seguito nella relazione al paragrafo 4 "Caratteristica delle aree interessate dalla variante" da pag. 57 a pag. 74 risulta carente la descrizione degli interventi rispetto al contesto esistente e in merito alle criticità si individuano le seguenti tematiche: la

pericolosità geomorfologica, la zonizzazione acustica, l'accessibilità, le urbanizzazioni ed i vincoli agenti sulle aree, ma manca l'analisi in merito alla biodiversità (componenti faunistiche, floristiche ed ecosistemiche), alle risorse idriche ed al consumo di suolo indotto dalle previsioni. Per tale motivo nella RT al paragrafo 4.2 punto e) Entità ed estensione nello spazio degli impatti, si dichiara che "...Gli interventi proposti dalla Variante Strutturale riguardano aree già inserite nel PRG vigente ed inserite nel territorio urbanizzato, pertanto non vi è consumo di suolo.." e successivamente a pag. 66 al paragrafo 4.3.4 Previsione 2.04 "Area urbanistica ZI3" al punto Criticità rilevate si dichiara "Non si evidenziano particolari criticità".

Tale affermazione non risulta confermata dai dati del monitoraggio regionale del consumo di suolo vigente, che valuta l'impronta della superficie consumata al 2013, e da cui si evince che l'intera area ZI3 risulta esterna all'impronta e pertanto l'intervento apporta un consumo di suolo rispetto allo stato attuale monitorato.

Inoltre nella sintesi della rilevanza degli effetti ambientali individuati e dei possibili effetti cumulativi, elementi che non sono presenti al paragrafo 5. "Individuazione e valutazione degli impatti" della RT per le previsioni 2.02, 2.03, 2.04, 2.05 e 2.06 sono esaminati gli effetti tra t1 – stato di diritto (PRGC vigente) e t2 – stato di progetto (variante strutturale n. 3 in esame), il confronto, come già detto, non risulta corretto in quanto in tale analisi di valutazione ambientale si deve confrontare lo stato dell'ambiente attuale con le condizioni future prodotte l'attuazione della variante.

Nella relazione di verifica viene dimostrato che tra t1 (stato di diritto) e t2 (stato di progetto) il bilancio dei servizi ecosistemici esaminati e in aumento o, al minimo, in pareggio, mentre per la verifica di VAS è necessario che venga preso in considerazione t0.

Si evidenzia che si condivide la scelta di applicare l'analisi dei Servizi Ecosistemici ideata nell'ambito del progetto Eu LIFE SAM4CP per integrare le considerazioni ambientali, ma non risulta corretta l'applicazione del metodo per la verifica degli impatti dallo stato di diritto, in quanto nonostante si dichiara che tale strumento attua una valutazione relativa a tre "step" del territorio in analisi, ovvero

- t0 – stato di fatto
- t1 – stato di diritto (PRGC vigente)
- t2 – stato di progetto (variante strutturale n. 3 in esame)

in realtà, come è già stato scritto, nella RT vengono esaminati solo il PRGC vigente e la variante.

Considerato che risulta presente l'analisi sullo stato dei Servizi Ecosistemici al momento t0 - ovvero allo stato attuale - eseguita con il metodo del progetto LIFE SAM4CP (vedi allegato D "I valori complessivi del territorio di Bruino"), si dovrà rimpostare la relazione di verifica confrontando tale elaborato con una valutazione della significabilità ambientale degli effetti

previsti nelle aree di variante.

La fase di identificazione degli effetti deve essere utilizzata ex-ante per l'individuazione di alternative meno impattanti alle scelte del piano vigente, mentre per le azioni per le quali non è possibile prevedere alternative che eliminino l'impatto ambientale si dovranno definire azioni di mitigazione/compensazione.

Il contributo della relazione di verifica alla variante dovrà concretizzarsi per definire le criticità ambientali e valutare le soluzioni meno impattanti, ad esempio tramite la definizione di assetti urbanistici alternativi in termini di localizzazione, dimensionamento e modalità di attuazione, e attraverso l'individuazione di aree da preservare per il rafforzamento della valenza ecosistemica alla scala locale.

#### **Interventi della variante**

Gli obiettivi, le strategie per lo sviluppo produttivo/terziario perseguite dagli artt. 13,15,16,17,24,25,33 e 46 delle NdA del PTC2 sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale riguardano in particolare i seguenti contenuti:

1. recupero e l'uso delle costruzioni produttive esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
2. contenimento del consumo di suolo;
3. analisi dei potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
4. creazione di un'adeguata rete infrastrutturale (materiale ed immateriale);
5. qualificazione e corretto inserimento ambientale e paesaggistico delle aree;
6. promuovere politiche di concertazione e perequazione territoriale;
7. minimizzare i conflitti tra aree produttive, aree residenziali e di pregio ambientale;
8. mantenimento delle aree naturali e corridoi ecologici.

La variante riprende i suddetti obiettivi strategici del PTC2 negli obiettivi di variante, vedi a pag. 10 della RT:

- miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente;
- rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale;
- estensione del principio di perequazione all'interno dell'ambito industriale;
- creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza;
- cessione delle aree in proprietà costituenti viabilità pubblica;
- introduzione di flessibilità afferente l'incremento volumetrico volta a all'ottenimento
- della qualificazione ambientale ed energetica del comparto industriale.

Tuttavia risulta non di facile lettura individuare le azioni strategiche per attuare gli obiettivi prefissati e la valutazione, ad esempio con tabelle di confronto, se risultano azioni sostenibili o necessitano di mitigazioni e compensazioni.

A seguito di un'istruttoria tecnica si evidenziano le seguenti criticità ambientali individuate per area di intervento.

#### **Area ZI3**

L'intervento permette l'inserimento di nuove attività produttive su una superficie totale di 30.380 mq con la realizzazione di una nuova viabilità di completamento e dei servizi: area ecologica, aree a verde e a parcheggio.

Dati della variante:

Superficie Fondiaria (mq):	18.596
rapporto di copertura (mq/mq):	0,5
altezza massima realizzabile:	10 piani
area a verde interno "Av":	15%Sf
superficie coperta :	9298,1 mq
volume di progetto:	92.981 mc

Gli effetti principali individuati sono:

- consumo di suolo attualmente libero con valore ecosistemico importante in quanto l'area ricopre la funzione di polmone verde per l'intero comparto artigianale/industriale, che di fatto risulta, dall'analisi dei SE, l'ambito con maggior criticità sotto il profilo ecologico naturalistico; particolare attenzione dovrà pertanto essere indirizzata per limitarne la perdita;
- ricadute su flora , fauna ed ecosistemi;
- impatto sulle falde acquifere e sotterranee e superficiali.

Si chiede di far ricadere la volumetria in parte nelle aree già edificate dell'ambito produttivo ZIC, nell'area confinante ZRU e nelle aree produttive inutilizzate e dismesse presenti nell'ambito utilizzando il meccanismo perequativo delle art. 14 bis NdA. In ogni caso di individuare opere di compensazione per il consumo di suolo; le compensazioni dovranno essere finalizzate a migliorare lo stato dell'ambiente ad esempio attraverso azioni di ripristino e/o creazione di nuovi habitat, miglioramento delle condizioni esistenti (vedi paragrafo Compensazioni).

#### **Area ZT2**

L'intervento prevede la modifica dell'area SS2 definita dal PRG vigente come "servizi speciali" con varie destinazioni a servizio delle attività produttive in area a "zona a destinazione prevalentemente terziaria" (ZT2), portando il parametro afferente il Rapporto di copertura da . (previsto dal P.R.G.C. vigente) ad 1/3.

Gli effetti principali individuati sono:

- consumo di suolo attualmente libero in un'area al margine dell'ambito produttivo con valenze naturalistiche: presenza di vegetazione arborea arbustiva,
- vicinanza con un corso d'acqua, in parte in classe di IIIa (fascia di rispetto della Bealera);
- accostamento critico dal punto di vista acustico per la confinante area residenziale;
- interferente con la fascia di rispetto di un pozzo.

Viste le criticità ambientali si chiede di valutare la salvaguardia ambientale dall'area, al fine di mantenere la valenza di filtro acustico con le aree residenziali e creare un ambito con valore ecosistemico di connessione (vedi di seguito il paragrafo Pista ciclabile e rete ecologica).

#### **Aree a Servizi Pubblici**

Nella relazione di verifica a pag. 11 e a pag.14 si desume che la Variante Strutturale 3 comporta un aumento dei servizi per il produttivo/terziario pari a 16.354 mq, normato dagli, artt. 14.12 "Aree per servizi" e 14 ter. 2.3 – "Sistema dei servizi" delle NdA della variante.

Per tali aree S, poste lungo i principali assi viabili dell'ambito produttivo: via Marconi, via Volta, via Magellano, via Volvera, via Cruto e Via Galileo Ferraris, si prevede la destinazione d'uso a " parcheggi, verde e attrezzature sportive".

Le aree a servizio previste sono connesse ai seguenti interventi puntuali:



- ZRU aree per servizi denominate S6B di mq 1.131,2, S9 mq 3.207,1 e S1B mq 4.920,9;
- ZI3, aree per servizi denominate S6A mq 8.808,2 e S10 mq 2.975,4;
- ZI2, area per servizi denominata S11 mq 3.380,6 ;
- ZT1 area per servizi S7 mq 1.527,1;
- ZT2 area per servizi S8 mq 3.430,8.

Totale superficie delle aree S mq. 29.381,30.

Nelle NdA la fattibilità dei servizi è strettamente legata alla realizzazione dei singoli interventi produttivi ed è normata a livello generale; mentre considerata la notevole estensione su terreno ancora non urbanizzato risulta necessario precisare quale superficie sarà a parcheggio, a verde e ad attrezzature sportive, la modalità tipologica degli interventi e coordinare i lavori con un quadro unitario d'insieme, che illustri le previsioni complessive, al fine di pervenire ad un disegno unitario delle aree pubbliche a servizio che sia il più efficace dal punto di vista ambientale .

#### **Rischio industriale**

Alcune aree interessate dalla Variante in oggetto ricadono in area di esclusione degli stabilimenti "sottosoglia" ex articolo 19 della Variante "Seveso" al PTC (ICAI e ZINCOTRE), così come individuata dall'elaborato RIR del Comune di Bruino approvato

con precedente Variante e perciò facente parte del piano regolatore. Nella relazione tecnica, pur essendo evidenziato quali aree oggetto di intervento ricadono, anche solo parzialmente, in area di esclusione, non viene effettuata la verifica sull'ammissibilità e compatibilità degli interventi con l'articolo 20 ter delle Norme di Attuazione.

In particolare, considerato che in area di esclusione l'articolo 20 ter prevede che sia "esclusa la nuova localizzazione di elementi territoriali appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001", il Comune deve verificare il rispetto della norma in tutte le aree coinvolte.

Va posta particolare attenzione alle destinazioni d'uso ammesse nelle zone ZT1 e ZT2. In ZT1 è prevista "una nuova superficie fondiaria resa attuabile mediante SUE". In ZT2 è pure prevista "una nuova superficie fondiaria, resa attuabile mediante SUE". Inoltre, la previsione 3.01 ha ampliato il ventaglio delle destinazioni d'uso ammissibili anche in aree ZT generando un potenziale aumento del carico antropico e del traffico veicolare. Tenuto conto delle destinazioni d'uso ammissibili in ZT1 e ZT2, quali la T3 "impianti per attività commerciali, espositive, ...", la T4 "verde ed attrezzature sportive", si ritiene necessario che, ove l'intervento sia contenuto in area di esclusione, la Variante contenga norme che limitino espressamente tali destinazioni d'uso con il vincolo che non possa insediarsi un'attività che costituisca elemento vulnerabile di categoria A o B (verificando in particolare le sottocategorie B3, B4 e B5).

Per il caso delle attività commerciali stabili, la Variante può anche riportare limiti alla superficie di vendita che garantiscano di non superare le 500 persone complessivamente presenti.

#### **Pista ciclabile e rete ecologica**

La realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile all'interno del comparto produttivo (punto 2.01) come indicato nella RT a pag 12 -13 e normato all'art. 14 ter delle NdA punto f) Piste ciclabili "...La Variante Strutturale 3 in aggiunta ai tracciati indicati nel suddetto Allegato 5 "Progetto Rete Ecologica Locale" individua ulteriori piste ciclopedonali di connessione dell'ambito industriale 5 con la rete ciclopedonale prevista...", risulta un miglioramento della fruibilità interna dell'ambito industriale e solo il tratto su via Marconi crea una connessione alla pista ciclabile urbana esistente. Tali nuovi tratti non rappresentano elementi della rete con

valenza ecologica, in quanto ricadono totalmente all'interno dell'area industriale, e non sono collegati con altra viabilità ciclabile e pedonale di valore naturalistico. In merito a tale aspetto considerato che un obiettivo della variante è il "rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale", si chiede di valutare delle soluzioni di raccordo tra i suddetti nuovi tracciati ciclabili e i percorsi, al contorno dell'ambito, in area agricola e/o di interesse naturale con siepi e/o filari, al fine di creare effettivamente una connettività di rete ecosistemica.

Per questo approfondimento si suggerisce di valutare un collegamento nell'area ZT2 e un nuovo tratto su via Magellano verso le aree S2 e S4 (vedi estratto cartografico di seguito).

Proposte di connessione con percorsi ciclabili al contorno dell'ambito produttivo .

#### **Meccanismo perequativo**

In relazione all'applicazione della perequazione urbanistica prevista nella variante (art. 14 bis delle NdA, in particolare punto "Perequazione interna all'ambito industriale 5"), si richiede che vengano chiarite quali sono le aree su cui ricade la cubatura e/o superficie coperta ricavata dalla riprogettazione delle aree ZRU, ZI3, ZI2 ZT1 e ZT2 derivata da tale meccanismo. Viene infatti solo indicata la sigla (ZIC quindi aree produttive già esistenti), ma non si dice su quali di queste ricadrà, in quale misura e soprattutto come (con aumento del n. di piani, con una espansione quindi maggiore consumo di suolo ecc). Benchè che tali aree di norma siano del tutto o quasi del tutto già impermeabilizzate, occorrerebbe inserire nella relazione una descrizione dello stato di fatto delle aree e delle modifiche previste, al fine di permettere una corretta valutazione degli impatti causati dalla variante.

Dalla lettura dello specifico punto delle NdA è chiaro che l'attuazione del meccanismo avviene con aumento del rapporto di copertura (ampliamento una tantum) sulle aree ZIC, ma questo non è riportato ne tantomeno spiegato chiaramente nella RT.

#### **Compensazioni**

Non sono previste delle compensazioni per gli impatti apportati dalla variante, che si considera migliorativa tout court rispetto allo stato di diritto (impostazione che si contesta – vedi paragrafo Contenuti della relazione di verifica).

A pag. 9 della RT si dichiara, in contrasto con le risultanze della Verifica di Assoggettabilità, che devono essere previste delle compensazioni per l'area ZI3.

Nel documento di verifica tali analisi non sono approfondite, mentre si ritiene essenziale che siano esplicitate per garantirne la sostenibilità ambientale.

Tali opere ed interventi dovranno essere commisurati alle ricadute ambientali indotte, al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo. Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate proposte ed esigenze del comune.

Al fine di garantirne e valutarne la reale attuazione ed efficacia delle opere compensative è necessario che tali misure:

- trovino riscontro nelle NdA della variante;
- laddove possibile, siano individuate cartograficamente le aree destinate alle compensazioni ambientali in modo da valutare l'idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui verranno inserite;
- siano monitorate attraverso adeguati indicatori di monitoraggio.

Esempi di misure di compensazione nell'ambito sono ad esempio:

- creazione/ampliamento/ripristino di aree a verde permeabile;
- sfruttamento delle aree agricole interstiziali o non utilizzate per il potenziamento della rete ecologica (siepi, filari, canali, fossi o stagni);
- realizzazione di una schermatura a verde del fronte produttivo a protezione dell'area agricola e residenziale al contorno, anche già indicato a pag. 81 della RT, ma non dettagliata nelle scelte di intervento. Il disegno del perimetro potrebbe essere realizzato con piantumazioni di essenze arboree e arbustive autoctone adeguate;
- creazione di zone di buffer nell'area a sud dove risulta già presente un varco tra la zona industriale del comune di Bruino e quella del comune di Rivalta verso Piossasco, da salvaguardare e migliorare per tutelare la continuità ambientale tra le aree agricole.

Le misure di mitigazione e compensazione previste devono essere chiaramente esplicitate all'interno della RT, specificando per quanto possibile tempi e modalità di realizzazione e fornendo i riferimenti ai relativi articoli delle NdA

#### **Monitoraggio**

Nella RT manca il monitoraggio della variante, si chiede di definire un monitoraggio che abbia il compito di controllare e verificare, nel corso del tempo, i parametri quantitativi che riflettano il grado di attuazione delle specifiche azioni di carattere urbanistico e ambientale previste nella variante. Il monitoraggio è finalizzato a verificare nel tempo lo stato di attuazione delle azioni della variante strutturale controllabili alla scala comunale, in particolare la realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione previste. La scelta degli indicatori dipende fortemente dalle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali del comune e dalle azioni di piano previste.”

- Visto il parere dell'ARPA Piemonte prot. n. 4945 del 12.06.2017, che si è espressa ritenendo che la variante, seppur di modesta entità, possa essere esclusa dalla successiva fase di valutazione solo a fronte dell'integrazione degli elaborati, in modo che sia assicurato il perseguimento degli obiettivi ambientali, siano introdotte modifiche degli interventi previsti al fine di ridurre gli impatti residui, oltre che l'individuazione di interventi compensativi commisurati agli impatti residui conseguenti alla sua attuazione ed ha espresso le seguenti osservazioni:

“In linea generale si rileva che, nella Relazione di Verifica, non viene presentato un quadro esplicativo che partendo dagli obiettivi, indichi le azioni, facendo riferimento alle Norme di attuazione che ne permettono il perseguimento, definisca i target e gli effetti della Variante.

Esaminando in dettaglio gli obiettivi presentati, si ritiene possano essere definiti a connotazione ambientale quelli descritti ai punti 2, 3, 6 e 8, relativamente ai quali si osserva che:

- l'obiettivo 3 Rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale e l'obiettivo 6 Creazione di filari tra l'area industriale e la residenza paiono difficilmente perseguibili dalla variante alla luce degli interventi (azioni) previsti,
- mentre gli obiettivi 2, Miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente ed 8, Introduzione di flessibilità afferente l'incremento volumetrico volta all'ottenimento della qualificazione ambientale ed energetica del comparto industriale necessitano, per assicurarne il perseguimento, dell'introduzione di modifiche/integrazioni alle Norme di Attuazione.

In particolare:

- Il Rafforzamento ed implementazione della Rete Ecologica Locale , obiettivo 3, sembra attuarsi attraverso la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile, lungo le vie Marconi, Volvera, Cruto, Volta, nel comparto industriale. Tali tratti dovrebbero essere collegati alla pista ciclabile esistente tramite la realizzazione di due nuovi collegamenti, il primo lungo Via Giaveno, in direzione del comune di Rivalta, ed il secondo da via Marconi a via Tiepolo.

A tal fine la Variante prevede la modifica dell'articolo 14 ter, punto 2.3, lettera f delle Norme di Attuazione.

Nello specifico l'articolo 14 ter delle Norme di Attuazione tratta del tema della rete ecologica a livello locale: con tale norma il P.R.G.C. si prefigge di conservare e potenziare la rete ecologica ma anche quella fruitiva.

In esso si prevede che tra gli interventi annoverabili come potenziamento delle “rete” ci siano la progettazione di elementi puntuali e di sistema quali percorsi ciclopedonali, attrezzatura e servizi.

A tal proposito, si ritiene che la previsione della pista ciclabile, nei tratti compresi nel comparto industriale, sia configurabile come intervento di potenziamento della rete fruitiva, in quanto la “valenza” di connessione ecologica, considerate le sue caratteristiche ed il contesto in cui viene realizzata, è minimale.

Diverso sarebbe il caso di piste ciclabili, realizzate in zone agricole e naturali, affiancate da siepi e filari: se correttamente progettate, facendo attenzione alle tipologie di specie arboree/arbustive utilizzate, alla loro continuità e allo spessore della fascia vegetata, potrebbero effettivamente fungere da corridoio ecologico ed essere considerati un elemento costitutivo di una rete ecologica a livello locale. ( Al fine di “realizzare” una rete ecologica occorre individuare le aree sorgenti (core areas), i corridoi, le stepping stones e le buffer zones. Occorre definire per ciascuna specie animale l'affinità o meno con gli habitat presenti e gli elementi limitanti, in questo modo si valuta la potenzialità di un territorio ad ospitare una specie predefinita. Occorre, successivamente, operare sul territorio migliorando la capacità ad ospitare specie animali e la possibilità di spostamento.)

La realizzazione di aree a verde nel contesto industriale è da ritenersi un “miglioramento ambientale dello spazio urbanizzato”: considerate le caratteristiche di tali aree, anche in questo caso, esse non possono essere ritenute elementi costitutivi della Rete Ecologica Locale in quanto sono aree completamente intercluse dall'edificato e “disturbate” dall'impermeabilizzazione al contorno, hanno piccola dimensione, non hanno funzione univoca, essendo aree a servizi dedicate essenzialmente a “verde e parcheggi e attrezzatura sportiva ” (Cfr. Rel. illustrativa pag 93).

Inoltre, per quanto riguarda la loro funzionalità, la possibilità che tali aree costituiscano delle Stepping stones viene sensibilmente limitata dalle Norme di Attuazione stesse poichè, relativamente ai parcheggi pubblici, l'articolo 31 indica che, per quelli con superficie superiore ai 200 m2, la cui permeabilità non deve essere inferiore al 35%, deve essere

destinata a verde una superficie pari ad almeno il 30% e che, relativamente alle specie arboree, dovranno essere privilegiate quelle con assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli.

Non possono essere ritenuti elementi della rete ecologica locale neanche i filari lungo le strade all'interno dell'area industriale: anche in questo caso la loro funzione è di miglioramento qualitativo dello spazio urbano.

Tali filari alberati saranno sicuramente realizzati nelle aree in variante ma nelle rimanenti aree del comparto industriale potranno essere realizzati solo in particolari condizioni: quindi non è assicurata una continuità in tutto il comparto e/o una "connessione" con la rete ecologica esistente, deve essere inoltre verificata la loro funzionalità.

- La Variante intende perseguire l'obiettivo 6, Creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza, presumibilmente, attraverso la previsione di trasformare l'area a Servizi Speciali SS2, in cui il P.R.G.C. vigente prevede essenzialmente una destinazione per funzioni a supporto delle attività produttive (circoli ricreativi, punti ristoro, servizi sociali, etc.), in area Zona a destinazione prevalentemente Terziaria, ZT2.

In tale area si prevede di creare una barriera di protezione della zona residenziale ed agricola con la piantumazione di alberi di alto fusto per una fascia minima di 10 m e per una superficie pari ad almeno il 20% della superficie territoriale.

La Variante comporta un aumento della superficie impermeabilizzata ed introduce nuove funzioni, pertanto potrebbe creare ulteriori criticità rispetto allo stato attuale, nonostante la creazione della barriera vegetata, di cui occorre comunque verificare l'efficacia come filtro.

Dal punto di vista acustico, l'area nel P.R.G.C. vigente è stata classificata in Classe III e parrebbe, non essendoci riscontri nella Relazione di Verifica di Compatibilità Acustica allegata, che sia stata "introdotta" come fascia cuscinetto tra la zona industriale, in Classe VI, e la zona residenziale, in Classe II, essendo profonda circa 50 m: dal punto di vista acustico quindi l'area svolgerebbe già le funzioni di "filtro" anche perché al momento non è edificata, non sono svolte attività rumorose e risulta vegetata.

La realizzazione di fasce tampone o filtro lungo il confine orientale nella zona industriale prospiciente la campagna rivalese oggetto della Variante 2, non pare essere implementata dalle azioni della Variante 3.

- Per quanto attiene agli obiettivi 2 Miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente e 8, Introduzione di flessibilità afferente l'incremento volumetrico volta all'ottenimento della qualificazione ambientale ed energetica del comparto industriale, si ritiene necessario che, per perseguire la riqualificazione ambientale del comparto industriale, siano raggiunti "elevati livelli di sostenibilità"; relativamente alla loro certificazione si suggerisce di far riferimento a protocolli o sistemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed il raggiungimento di valori medio-alti della rispettiva scala di valutazione. A tal proposito potrebbero essere utilizzati i criteri presenti nel Protocollo Itaca nazionale Edifici industriali, versione aggiornata maggio 2012.

Nella Relazione Illustrativa (cfr. pag. 10) si afferma che la Variante Strutturale costituisce una risposta alle pressioni conseguenti allo stato di diritto (P.R.G.C. vigente) limitandole, mitigandole, compensandole, si afferma inoltre che vi è un equilibrio tra la situazione esistente (Stato di Fatto) e la situazione risultante dall'attuazione del P.R.G.C. (Stato di Diritto) e che la variante opera un miglioramento.

Il consumo di suolo in aree di frangia urbana, adottando misure mitigative, quali la realizzazione di viali alberati, secondo quanto contenuto negli elaborati (cfr. pag 8 Rel Ver), porterebbe ad un leggero miglioramento, non solo dello "Stato di Diritto", ma anche dello "Stato di Fatto".

Le motivazioni di questa assunzione, ossia che la Variante sia migliorativa rispetto alla Stato di Fatto e di Diritto, si trovano nella Relazione Illustrativa al capitolo 5 (cfr. pagg. 18-25) che si occupa dei residui di P.R.G.C.

Nella Relazione di Verifica (cfr. pagina 60) si afferma che la Variante non opera consumo di suolo rispetto al P.R.G.C. vigente.

Nella Relazione di Verifica (cfr. pag. 9) si afferma che con la Variante si bilanciano gli impatti conseguenti all'attuazione del Piano Regolatore vigente dando risposte rappresentate da misure mitigative. Tali misure, costituite dall'aumento significativo della dotazione del verde permeabile, apportano un contributo ecosistemico potenzialmente significativo.

Nella Relazione si indica inoltre che l'unica area che necessita di un aumento delle misure mitigative previste dal P.R.G.C. vigente sia l'area della Variante individuata con la sigla Z13: relativamente a tale area non sono chiare quali siano le ulteriori misure mitigative e la loro efficacia.

Si afferma inoltre (cfr. pag. 8 Rel. Ver.) che "gli indicatori di risposta non evidenziano in nessun caso la necessità di intervenire mediante azioni preventive di limitazione" perché i terreni coinvolti hanno un valore eco-sistemico variabilmente inferiore ai livelli di criticità definiti (valori tutti inferiori alla soglia 0,6).

L'Agenzia scrivente ritiene che l'aumento di "dotazione del verde" sia stato correttamente definito "intervento di mitigazione" non rappresentando infatti una compensazione.

Si osserva inoltre che, rispetto alla situazione attuale, in cui le aree oggetto di Variante sono permeabili, in quanto non attuate, le previsioni comportano una perdita di permeabilità che deve essere compensata e che la realizzazione di un'area a verde su parte delle aree destinate all'urbanizzazione mitiga alcuni impatti ma non compensa la perdita della risorsa suolo.

Relativamente al contributo eco-sistemico delle aree in Variante, in termini di potenziamento della rete ecologica a livello locale, si rimanda a quanto sopra evidenziato in relazione al perseguimento dell'obiettivo 3.

Illustrando le finalità della Variante (cfr. pag. 59 Relazione di Verifica), si legge che la stessa viene valutata positivamente, in relazione agli impatti cumulativi, in quanto si prevedono nuovi tratti ciclopedonali, si ampliano le aree a destinazione a servizi, si implementano i filari alberati, si riducono le volumetrie (superficie coperta da 32519 m<sup>2</sup> a 26850 m<sup>2</sup>) e si attua una densificazione di aree già edificate, utilizzando le volumetrie risparmiare.

A tal proposito si rimanda alle considerazioni già espresse in relazione al perseguimento dell'obiettivo 3, per quanto attiene alle piste ciclabili, alle aree a servizi, ai filari alberati

Nella Relazione illustrativa (cfr. pag. 38) si afferma che vengono generate circa 16000 m<sup>2</sup> di nuove aree per servizi, di cui si prevede la cessione al Comune, aree che secondo le Norme di Attuazione hanno destinazioni d'uso "parcheggi, verde ed attrezzature sportive".

In merito ai servizi previsti, nella Relazione di Verifica si indica quanto segue:

per l'intervento 2.02 Area S1 a parcheggio e filare  alberato,

per  l'area urbanistica ZRU, intervento 2.03 Area S6B, Area S9 e Area S1B ,di cui non viene precisato l'uso,

per l'area urbanistica ZI3, intervento 2.04, Area S6A per la realizzazione dell'isola ecologica e S10, a verde e parcheggio

per l'Area urbanistica ZI2, intervento 2.05, Area S11 a verde e a parcheggio,

per l'Area urbanistica SS1, intervento 2.06, che era a Servizi Speciali, prevede a Servizi una porzione dell'area, denominata S7 per parcheggio e area verde,

per l'Area urbanistica SS2, intervento 2.07, Area S8 per parcheggio e area verde.

Si ritiene importante vengano definite funzioni precise per le aree a servizi e non "collettive", ossia "a verde, a parcheggio o ad attrezzatura sportiva", in quanto per la valutazione delle valenze ambientali delle aree è importante sapere se si tratti di un'area a verde in piena terra con alberi ed arbusti, di un prato o di un parcheggio alberato, permeabile, semipermeabile, impermeabilizzato.

**La densificazione** dell'edificato avverrà nelle aree ZIC, in cui, a fronte del rispetto di requisiti energetici ed ambientali, si potrà derogare al Rapporto di Copertura: non è chiaro quale sia l'effettivo impatto sulla componente suolo in termini di nuova superficie impermeabilizzata e non è dimostrato come **la riduzione delle volumetrie** operata dalla Variante permetta un'effettiva riduzione della superficie impermeabilizzata.

Occorre inoltre approfondire come la premialità porti ad un miglioramento delle condizioni ambientali del comparto industriale, individuando e caratterizzando le aree ZIC che potrebbero beneficiarne, verificando l'efficacia degli interventi di miglioramento della qualità urbana nonché l'efficacia delle mitigazioni, come ad esempio quelle operate dai filari di alberi lungo le strade nei confronti dell'effetto isola di calore.

Per le motivazioni sopra espresse occorre chiarire come la Variante porti ad un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali rispetto a quanto previsto dal P.R.G.C. (Stato di Diritto) e allo stato attuale (Stato di Fatto), anche in relazione all'aumento del Rapporto di Copertura nelle due aree SS1 e SS2, passando da 0,25 a 0,332 (pag. 22 Rel. Ver.) e si introducono destinazioni per le quali è presumibile un maggior carico antropico rispetto a quelle attuali.

Per le motivazioni sopra espresse occorre chiarire come la Variante porti ad un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali rispetto a quanto previsto dal P.R.G.C. (Stato di Diritto) e allo stato attuale (Stato di Fatto), anche in relazione all'aumento del Rapporto di Copertura nelle due aree SS1 e SS2, passando da 0,25 a 0,332 (pag. 22 Rel. Ver.) e si introducono destinazioni per le quali è presumibile un maggior carico antropico rispetto a quelle attuali.

In particolare si rileva che l'area SS2, (ZT2 nella Variante), attualmente presenta una valenza ambientale, seppur minima ma non trascurabile, in quanto si trova ai margini della zona industriale, prossima alla zona residenziale ma anche alla zona agricola, è parzialmente percorsa da un rio/bealera ed è vegetata: si ritiene quindi che se la variante intende effettivamente perseguire l'obiettivo 6 sia importante vengano implementate le funzioni ecologiche ambientali attualmente svolte dall'area, mantenendo la permeabilità, migliorando la qualità della vegetazione esistente, riducendo le fonti di impatto.

Al fine di valutare gli impatti della Variante è stato adottato, un metodo di valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE), perfezionato nell'ambito del progetto Life SAM4CP.

L'applicazione del metodo parrebbe avere le finalità di definire quali siano i Servizi Ecosistemici persi ed orientare le scelte individuando i suoli "sacrificabili".

Il metodo dovrebbe servire a quantificare i singoli Servizi Ecosistemici persi ed orientare le azioni di compensazione, quindi interventi essenzialmente extra-situ.

La quantificazione economica dei SE dovrebbe portare a definire e quantificare le compensazioni necessarie a fronte di un consumo di suolo seppur di minore qualità.

Si osserva che il bilanciare la perdita di suolo, riservando una parte dell'area interessata dall'intervento ad area a Servizi dedicata esclusivamente a Verde, può essere ritenuta una misura mitigativa e non compensativa perché, anche se si migliorano le condizioni ambientali in parte di tale area, il resto, attualmente non impermeabilizzato, verrà consumato.

Occorre inoltre evidenziare che il metodo si basa solo su un certo numero di servizi e non tiene conto delle potenzialità di un suolo non impermeabilizzato: non si tiene conto dei Servizi Ecosistemici che potenzialmente potrebbero essere svolti da un suolo non consumato che allo stato attuale può essere magari degradato, perché non vegetato e non utilizzato per la produzione primaria, ma potrebbe essere recuperato a tali usi mentre nel caso sia consumato la perdita è irreversibile.

Non bisogna infatti dimenticare che il consumo di suolo, di qualsiasi "valore", comporta un impatto significativo che deve essere compensato in quanto si tratta di una risorsa non rinnovabile, il cui stock deve rimanere costante.

Dall'esame della carta allegata alla Relazione Illustrativa (cfr. Allegato D), di cui in Figura 1 si riporta un estratto, appare abbastanza evidente come le aree in variante siano ancora dotate di un buon valore relativamente ai Servizi Ecosistemici e pertanto è presumibile l'impermeabilizzazione porterà ad una perdita/diminuzione di tali valori.

Per queste ultime aree, a pagina 69 e 72 Rel. Ill., si indica invece che il rapporto di copertura passa a 0,5.

Nella Relazione Illustrativa e nella Relazione di Verifica si indica che, adottando misure mitigative, quali la realizzazione di viali alberati e la previsione di aree a servizi, (pag 8 Rel Ver), si ottiene un leggero miglioramento, non solo dello Stato di Diritto, ma anche dello Stato di Fatto: esaminando l'Allegato D tale evidenza non trova riscontro.

Le motivazioni dell'assunzione che la Variante sia migliorativa, rispetto allo Stato di Fatto e allo Stato di Diritto, si trovano nella Relazione Illustrativa capitolo 5 (pagg. 18-25) che si occupa dei residui di P.R.G.C.

A seguito della Variante si afferma che si avrà un aumento della capacità di assorbimento dell'anidride carbonica, la riduzione dei consumi idrici ed una migliore qualità degli habitat.

Confrontando la tavola dell'Allegato D con quelle dell'Allegato E, sebbene la prima riguardi il valore complessivo dei Servizi Ecosistemici e le seconde forniscano i valori dei singoli servizi, è evidente che vi sia una perdita di valore (cfr. Habitat Quality, Carbon Sequestration, Water Yield) rispetto allo Stato di Fatto.

Le aree compromesse dal P.R.G.C. modificate dalla Variante, parrebbero di minima entità, ma si osserva, come già anticipato, che comunque non possono essere ritenuti trascurabili gli impatti sulla componente suolo.

Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo, deve essere rigenerato; deve essere infatti mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987).

Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione, ma anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata.

A tal proposito si informa che ISPRA individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015).

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

Gli interventi di realizzazione di aree verdi su aree che attualmente non sono compromesse o la cessione di aree per realizzare opere a corredo della viabilità non costituisce una rigenerazione della risorsa.

A rigore infatti sono da ritenersi interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, in modo che via sia un bilanciamento tra aree impattate e aree recuperate, ad esempio con il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione"

Visto il verbale dell' Organo Tecnico Comunale che fa propri i pareri di cui sopra e prende inoltre atto che:

- o che risulta pervenuta al protocollo comunale, da parte della ditta ICAI, istanza di approvazione di un PEC nella zona ZRU, progettato ai sensi del PRGC vigente, quindi sfruttando la superficie coperta ivi prevista che risulta maggiore rispetto alla previsione della proposta tecnica, non entrata in salvaguardia ai sensi della L.R. 56/77 smi, in quanto non espressamente indicato nella deliberazione di adozione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2017.
- o L'istanza di PEC ha ottenuto parere Favorevole Condizionato dalla Commissione Edilizia .
- o che risulta pervenuto Progetto Operativo di Bonifica sulla stessa zona ZRU, oggetto del PEC ed è in fase di approvazione.
- o Che risulta pervenuta notifica di soggiacenza alla direttiva SEVESO dalla stessa ditta ICAI.

Dato atto che, l'Organo Tecnico Comunale, facendo propri i pareri di cui sopra, ritiene di non assoggettare la variante in oggetto alle successive fasi di valutazione ambientale, disponendo che , nella redazione del Progetto Preliminare della variante Strutturale n. 3 vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito alle osservazioni formulate nei pareri summenzionati, al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti, nonché il mantenimento di adeguati livelli di qualità ambientale.

Richiede inoltre di approfondire dal punto di vista ambientale gli ultimi tre punti di cui sopra prevedendo anche di adeguare cartografia e norme in base alle conseguenti modifiche.

Vista la L.R. 56/77 smi;

Vista la L.r. n. 3 del 25.03.2013 (modifiche alla legge regionale 56/77)

Vista la L.r. n. 17 del 12.08.2013;

Vista la DGR del 12.01.2015 n. 21-892

Vista la DGR del 29.02.2016 n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56)

Ritenuto che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito alle osservazioni formulate nei pareri espressi dagli enti competenti in materia ambientale dall' Organo tecnico Comunale;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal d.l. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

## **DETERMINA**

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che nella redazione del progetto preliminare della variante vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito alle osservazioni formulate nei pareri summenzionati, al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti, nonché il mantenimento di adeguati livelli di qualità ambientale e vengano inoltre approfonditi, dal punto di vista ambientale, gli ultimi tre punti citati in premessa, di cui al verbale sottoscritto dall' organo tecnico comunale in data 12.07.2017, prevedendo anche di adeguare cartografia e norme in base alle conseguenti modifiche.
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.bruino.to.it>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del presente atto.

**Il Responsabile del Servizio**

**Firmato Digitalmente**

Donatella Audano